



Prot. N. 9892/U/2018/Gare  
del 31.10.2018

**Fornitura di software ac gestione ufficio gare ed e-procurement, da conferire ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, del testo unico degli appalti per l'affidamento della fornitura di dotazioni telematiche e mezzi di comunicazione idonei allo svolgimento delle procedure di gara in modalità telematica, in prospettiva degli obblighi di legge che decorreranno dal prossimo 18.10.2018, in attuazione della direttiva comunitaria 2014/24/UE in materia di appalti pubblici.**

**CIG n° Z3824AE961**

**Risposta a chiarimenti**

**Quesito 1**

E' vietato ricorrere al subappalto. In merito si rappresenta tuttavia che la giurisprudenza ha chiarito il discriminio sussistente sul piano contrattuale tra il **subappalto d'opera o di servizi e il rapporto di subfornitura commerciale**.

Il Giudice Amministrativo, infatti, richiamate, da un lato, le **previsioni sul contratto di subappalto** contenute nell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e nell'art. 1656 e ss., cod. civ. e, dall'altro, il disposto dell'art. 1, comma 1 della legge 18.6.1998, n. 192 sulla "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive"- ha evidenziato la differenza sul piano contrattuale tra subappalto e subfornitura, precisando che <*in sostanza, mentre il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione dell'appaltatore (art. 1655 e ss. c.c.) a beneficio della stazione appaltante, il subfornitore si impegna soltanto a porre nella disponibilità dell'appaltatore un prodotto e rileva fondamentalmente sotto il profilo privatistico dei rapporti commerciali fra le aziende*>>. Il **contratto di subfornitura** si configurerebbe, pertanto, come una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale, nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato, anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. III, 25.8.2014 n. 18186).

Quindi, la rilevanza della dipendenza tecnica sarebbe insita nel fatto che **la lavorazione affidata in subfornitura interviene necessariamente ad un determinato livello (più o meno avanzato) del processo di produzione interno** ed in vista della commercializzazione del prodotto-finito su un mercato, che è soltanto del fornitore e non anche del subfornitore. Diversamente, **il contratto di subappalto** sarebbe ontologicamente caratterizzato dal coinvolgimento dell'assetto imprenditoriale dell'impresa subappaltatrice nell'attività dell'impresa aggiudicataria dell'appalto con la conseguenza che il sub-appaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad <*una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva*>>, con conseguente maggior ampiezza della sua responsabilità per i vizi della cosa e per la sua non perfetta rispondenza a quanto convenuto.



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Orientale

## Quesito 2

Non è dovuto il contributo della tassa AVCP in quanto l'importo della fornitura è inferiore a €. 40.000,00.

## Quesito 3

La durata del contratto è funzione della tipologia di offerta proposta in sede di gara, valutata economicamente più vantaggiosa da questa Stazione Appaltante. La durata della fornitura è circoscritta alla installazione della medesima. Gli eventuali aggiornamenti e/o implementazioni periodici del software costituiscono profili qualitativi del progetto tecnico dell'offerta. E' prevista la ripetibilità del contratto.

## Quesito 4

La scelta opzionale se "fornire" il software in *SaaS* o in *ASP* fa parte della proposta tecnica.

## Quesito 5

Il software ac gestione ufficio è software che gestisce l'esigenza d'ufficio correlata a: vedi lettera di invito. (para 2.2)

## Quesito 6

Le modalità di pagamento sono indicate nel disciplinare di gara, e prevedono il pagamento in un'unica soluzione a collaudo del software. Tuttavia, in ragione dell'articolazione dell'offerta tecnica proposta, sarà possibile articolare il pagamento con modalità differenti qualora si prevedessero attività di formazione o conduzione affiancata dopo il collaudo del software. Ma quanto precede rientra sempre nel pregio dell'offerta proposta.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Davide Romano

F.T.O